

Obbligo agli over 50 di vaccinazione: Un decreto grottesco

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che impone l'obbligo agli over 50 di vaccinazione. È grottesco e inapplicabile.



Sempre più gravi gli aspetti di incostituzionalità. Il Decreto Legge che impone l'obbligo agli over 50 mostra lo stato confusionale in cui versa il Governo. L'aspetto sanzionatorio, poi, è grottesco.

È stato pubblicato il Decreto Legge 1/2022.

Le versioni che circolavano la sera del 5 gennaio non prevedevano le sanzioni per chi violasse l'obbligo.

Considerato che in rete risuonavano le risate, hanno provveduto a modificarlo nottetempo, prima della pubblicazione.

Evidentemente, però, la peperonata pesava. Infatti è stato partorito un obbrobrio grottesco.

Una disposizione inapplicabile. Un obbligo cui non è possibile adempiere

Cominciamo subito col dire che la norma è, al momento, inapplicabile.

Infatti si prefige di prevenire l'infezione da SARS-CoV-2

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni). -
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

Ma, come ormai sappiamo, nessuno dei “vaccini” in circolazione previene l'infezione.

Perfino nei foglietti illustrativi dei “vaccini” è scritto che il prodotto è finalizzato a prevenire la malattia. **Che è cosa ben diversa dall'infezione.**

Qui il foglietto Pfizer

1. Cos'è Comirnaty e a cosa serve

Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2.

Quindi, non essendo possibile adempiere a un obbligo, non si comprende come possa essere irrogata una sanzione.

È da precisare che, in realtà, l'obbligo si dipana lungo due direttrici:

- Obbligo generalizzato per gli over 50
- Obbligo sul posto di lavoro per gli over 50.

Per i secondi c'è la solita sanzione della sospensione dal lavoro senza stipendio, senza che il fatto costituisca sanzione disciplinare e con diritto alla conservazione del posto.

Per i primi, invece, è prevista una sanzione pari a € 100,00. E qui viene la parte divertente.

La sanzione per chi viola l'obbligo

La sanzione è irrogata dal **Ministero della Salute** che trasmette all'**Agenzia delle Entrate** gli elenchi dei soggetti non vaccinati.

L'**Agenzia delle Entrate** comunica all'interessato l'avvio del procedimento sanzionatorio.

Il soggetto over 50 interessato, comunica (entro 10 giorni dalla comunicazione) all'**Azienda Sanitaria Locale** competente e all'**Agenzia delle Entrate** eventuale certificazione di differimento, esenzione o ogni altra ragione di assoluta impossibilità di adempiere all'obbligo.

L'**Azienda Sanitaria Locale** trasmette (entro 10 giorni dalla

ricezione) all'**Agenzia delle Entrate** le attestazioni di esenzione o impossibilità. "Previo eventuale contraddittorio con l'interessato" (quindi 10 giorni?!?)

Nei casi in cui l'**Azienda Sanitaria Locale** non confermi l'insussistenza dell'obbligo, l'**Agenzia delle Entrate** emette un titolo esecutivo di addebito (entro 180 giorni dalla trasmissione).

In caso di opposizione, la competenza è del **Giudice di Pace**.

L'**Avvocatura dello Stato** assume il patrocinio dell'**Agenzia delle Entrate**.

Una giostra su cui salgono ben 5 Enti per una sanzione di 100,00 euro

- Ministero della Salute
- Agenzia delle Entrate
- Aziende Sanitarie Locali
- Giudice di Pace

e, udite udite,

- Avvocatura dello Stato.

Aggiungerei la Corte Costituzionale e adesso vediamo il perché.

Quanto costa tutto questo ambaradan? E come verranno intasati gli organi coinvolti?

Anche perché i ricorsi saranno centinaia di migliaia.

Infatti per cause del valore fino a € 1.100,00 l'importo del contributo unificato è di € 43,00 e siccome il valore della causa non supera il valore di € 516,00 non è neppure necessario l'avvocato.

Quindi è estremamente conveniente ricorrere. Non si configura un danno erariale?

Giudizi di costituzionalità

I Giudici di Pace, ovviamente, sono titolati a sollevare questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta.

C'è il serio rischio, quindi, che la Corte Costituzionale venga sommersa dalle questioni di costituzionalità in via incidentale.

A questo proposito, vorrei far rilevare che il Decreto è estremamente fragile, per diversi ordini di ragioni.

Si può opinare sul fatto che la decretazione d'urgenza imponga un obbligo agli over 50 di vaccinarsi quando, in sede di conversione potrebbe non essere approvato.

Il Decreto avrebbe già dispiegato effetti effetti irrimediabili.

La decretazione d'urgenza, inoltre è – per definizione – d'urgenza.

Ha poco senso un Decreto Legge che imponga un qualsiasi obbligo dopo 30 giorni (l'obbligo generalizzato scatta dal 01/02/2022) e, addirittura, dopo 40 giorni per gli over 50 lavoratori.

Ma c'è molto di più.

Il Diritto alla Salute

L'articolo 32 della Costituzione stabilisce paletti insormontabili:

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Al primo comma cengono contrapposti i “**diritti**” dei singoli e gli “**interessi**” della collettività.

L’orientamento della Corte Costituzionale, a tale proposito, è ormai consolidato. Da ultimo la sentenza 5/2018

8.2.1.– Occorre anzitutto osservare che la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni e saida nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (ex multis, sentenza n. 258 del 1994).

In particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).

L’interesse della collettività

Ora, considerato che i “vaccinati” possono contagiarsi e, soprattutto, contagiare, è evidente che non sussiste l’interesse della collettività.

Si tratta, quindi, di una sorta di “**terapia preventiva**” in base alla quale il “vaccinato” **spera** di ammalarsi in forma non grave. Ma non ne ha neppure la certezza.

Il diritto dell’individuo

Inoltre abbiamo visto senza ombra di dubbio (qui e qui) che si tratta di farmaci ancora in via di sperimentazione.

Quindi è evidente che non si può prevedere «*che esso non incida negativamente sullo stato di salute di chi vi è assoggettato*» e neanche che possano esserci «*quelle sole conseguenze che appaiono normali e, pertanto, tollerabili*».

Abbiamo già visto nel precedente articolo “Vaccini COVID-19: perché non mi buco” che **ancora non ci sono studi relativi a:**

- interazioni con altri medicinali
- effetti in gravidanza, allattamento e fertilità
- cancerogenicità e genotossicità
- soggetti immunocompromessi e in terapia immunosoppressiva

- e tanto altro

E non è nota la frequenza di reazioni anafilattiche, miocarditi e pericarditi.

Classificazione per sistemi e organi	Molto comune (≥1/10)	Comune (≥1/100, <1/10)	Non comune (≥1/1.000, <1/100)	Raro (≥1/10.000, <1/1.000)	Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
Patologie del sistema emolinfopoietico			Linfoadenopatia ⁹		
Disturbi del sistema immunitario			Reazioni di ipersensibilità (ad es. eruzione cutanea, prurito, orticaria ^b , angioedema ^b)		Anafilassi
Disturbi del metabolismo e della nutrizione			Appetito ridotto		
Disturbi psichiatrici			Insomnia		
Patologie del sistema nervoso	Cefalea		Letargia	Paralisi facciale periferica acuta ^c	
Patologie cardiache					Miocardite ^d , pericardite ^d

Quindi questa norma provocherà una valanga di ricorsi incidentali davanti alla Corte Costituzionale.

Perché un conto è la sospensione dal lavoro del lavoratore, altro conto è un obbligo generalizzato sottoposto a sanzione.

Il primo, nelle more dell'eventuale processo, deve riuscire a trovare il modo per sostenere economicamente la propria famiglia e quindi è molto probabile che soccomba all'obbligo.

I soggetti soggetti a obbligo generalizzato hanno la scelta:

- vaccinarsi
- non vaccinarsi e pagare la sanzione (che è una tantum)

- investire € 43,00 e avviare procedimenti giudiziari.

Chi non si vedrebbe questo film fino alla Corte Costituzionale con un biglietto di soli 43 euro?

Gran bel lavoro. Davvero complimenti al Governo dei migliori.

L'ultimo dettaglio

Obbligare a sottoporsi a un esperimento medico-scientifico viola le Convenzioni internazionali sui diritti civili

L. 25 ottobre 1977, n. 881 ⁽¹⁾.

Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 dicembre 1977, n. 333.

⁽²⁾ Dei presenti patti si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966:

- a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
- b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
- c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

PARTE TERZA

Articolo 7

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

Ma di questo ne ho già scritto in Obbligo vaccinale? Una follia!.